ESENTE DA REGISTRAZIONE
ART. 23 10 co L/24/11/81 n. 689

S 36220/17

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

UFFICIO 1°

Il Giudice di Pace di Roma Dott. Oliviero Campana
ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. **62178/17** R.G.

TRA

Opponente:
- [redacted] domiciliata in Roma, Via Angelo Emo n. 106 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mauro che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso.

CONTRO

Opposta:
- ROMA CAPITALE, già Comune di Roma, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21, c/o Avvocatura Comunale e rappresentata e difesa dal Funzionario delegato Dott. Andrea Spinella.

OGGETTO

Ricorso ex art. 23 L. 689/1981 avverso i verbali nn. 13170980963, 13170994381, 13171104237, 13171168183, 13171175547 e 13171193628.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato l'opponente proponeva opposizione avverso i provvedimenti di cui sopra, come meglio identificati nel ricorso introduttivo, deducendo a sostegno i motivi indicati nel ricorso stesso.
L'Amministrazione opposta, ritualmente evocata, si costituiva in giudizio.

Questo Giudice decideva la causa all'udienza del 07/12/2017, dando lettura della sentenza in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e conseguentemente va accolta.

La violazione è stata rilevata con il dispositivo elettronico SIRIO VES 1.0, il cui utilizzo è stato originariamente autorizzato dal Decreto Ministeriale n° 4020 in data 26 giugno 2000 esclusivamente per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni.

La citata normativa escludeva, dunque, che attraverso tale strumento di rilevazione potessero essere accertate altre e diverse violazioni del Codice della Strada, relativamente alle quali dovrebbero valere i normali principi di accertamento e le relative garanzie.

Sul tema, però, è intervenuta la Corte di Cassazione, la quale ha prima stabilito (Cass. Civ., Sez. II, 10.10.2008, n. 24942) la congruità dei sistemi di controllo per l'accesso in ZTL anche per quanto concerne la circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici senza necessità di ulteriore specifica autorizzazione e, successivamente, ha poi ulteriormente chiarito (Cass. Civ., Sez. II, 15.10.2008. n. 25181) la utilizzabilità del citato sistema di rilevamento solo in corrispondenza dei varchi ZTL essendo già state effettuate tutte le verifiche ritenute necessarie per garantire la corretta e sicura funzionalità degli impianti. Tale principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione anche con l'ordinanza n. 23899 del 10.10.2014.

Comunque, va osservato che il sempre crescente utilizzo di nuovi e diversi sistemi di rilevazione elettronica delle violazioni, spesso (per non dire sempre) rende necessario attendere che la giurisprudenza di merito sia assoggettata al vaglio di quella di legittimità, per uniformare i giudizi e chiarire la regolarità, le necessarie autorizzazioni, i limiti di utilizzo e le modalità di impiego delle apparecchiature stesse.

Passando al merito della vicenda in esame, la parte ricorrente ha lamentato che, all'inizio del mese di maggio 2017, nella Via di Portonaccio nel tratto oggetto di rilevamento è stata istituita una corsia riservata al solo transito dei mezzi pubblici ed è stato collocato un apparecchio SIRIO VES 1.0, senza fornire adeguate informazioni agli utenti della strada e senza collocare idonea e visibile segnaletica stradale, diretta ad avvisare gli utenti e rendere chiaro il divieto di transito in quel tratto stradale.

La parte ricorrente ha, inoltre, prodotto fotografie dei luoghi al momento del rilevamento.

Roma Capitale si è costituita in giudizio resistendo alla domanda e deducendo che in Via di Portonaccio la corsia riservata ai mezzi pubblici è stata ripristinata a seguito delle Determinazioni Dirigenziali n. 145 del 21.2.2017 e n. 193 del 10.3.2017 ed era stato disposto un periodo di transizione-sperimentazione fino al 01.05.2017, nel quale l'amministrazione comunale avrebbe dovuto provvedere all'informazione agli utenti dell'attivazione di detta corsia *"a mezzo di sito*

web, media, cartelloni a messaggi variabili propri e della società gestrice l'autostrada A24 limitrofa alla Via di Portonaccio" nonché un *"servizio di pattugliamento nei pressi della segnaletica verticale posta in opera"*.

Roma Capitale ha sostenuto di aver adempiuto a tutte le incombenze di cui sopra e che, conseguentemente, gli utenti della strada erano stati adeguatamente avvisati anche attraverso segnaletica chiara e visibile.

Anche Roma Capitale ha prodotto delle fotografie dei luoghi.

Ebbene, si deve anzitutto rilevare che le fotografie prodotte dalla parte ricorrente e quelle prodotte da Roma Capitale rappresentano uno stato dei luoghi parzialmente diverso ed in contrasto le une con le altre.

Le fotografie da sole non sono, quindi, sufficienti a stabilire esattamente la situazione dei luoghi e della segnaletica stradale al momento dell'accertamento.

Ciò detto, è stata prodotta agli atti una comunicazione proveniente dalla Polizia di Roma Capitale del 21.7.2017 a forma di Antonio Di Maggio e diretta al Direttore Generale Dott. Franco Gianpaoletti ed all'Assessore alla Città in Movimento Dott.ssa Linda Meleo, nella quale il Di Maggio riferisce che *"nonostante gli adeguamenti eseguiti, la segnaletica presente risulta ancora insufficiente, tant'è che veicoli impegnano di continuo la corsia in questione. A parere dello scrivente sarebbe necessario procedere, quanto prima, alla realizzazione di idonea segnaletica sia verticale che orizzontale che, posta a debita distanza, preannunci, a più riprese, la presenza della preferenziale di cui all'oggetto, consentendo in tal maniera inequivocabile consapevolezza nell'utente di essere sanzionato, ovvero di deviare il proprio percorso su una viabilità consentita"*.

E' stata, altres' prodotta agli atti una comunicazione inviata da ATAC S.p.a. alla stessa Roma Capitale in data 18.7.2017, nella quale ATAC, in riscontro ad un sollecito di intervento manutentivo prot. QG25269 dell'11.7.2017, ha comunicato di aver attuato gli interventi di manutenzione della segnaletica "orizzontale" della corsia preferenziale di Via di Portonaccio nel corso della notte tra l'11 ed il 12 luglio 2017; il contenuto di tale documento conferma in sostanza esattamente quanto sostenuto dalla parte ricorrente che ha lamentato appunto che la segnaletica "orizzontale" era inesistente o, quanto meno, non visibile e che solo nel mese di luglio tale segnaletica è stata resa visibile.

Va anche aggiunto, per un esame completo della fattispecie in esame, che Roma Capitale ha dedotto e provato a mezzo fotografie dei luoghi la collocazione all'ingresso della corsia in esame di una segnaletica "verticale" diretta ad informare gli utenti della strada del divieto di transito (ad eccezione dei mezzi pubblici di trasporto) e dell'istallazione di uno strumento di controllo elettronico (nella specie SIRIO VES).

Le parti ricorrenti, però, già nel ricorso introduttivo hanno contestato (producendo fotografie) tale assunto, lamentando espressamente la violazione da parte dell'amministrazione comunale degli artt. 79 e 104 co.3 del C.d.S., in quanto la segnaletica "verticale" non era visibile, perché lontana dalla corsia preferenziale (circa mt. 200) e coperta dall'intenso traffico di pullman e, su tale dirimente aspetto, Roma Capitale non è stata in grado di dimostrare ed offrire la prova dell'infondatezza della tesi della parte ricorrente.

Il ricorso deve, quindi, essere accolto.

Valutata la fattispecie, la particolarità e difficoltà interpretativa del caso in esame, il comportamento delle parti e le difese espletate nel procedimento appare giusto disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Compensa le spese del giudizio.

Roma 07/12/2017

Il Giudice di Pace
Dott. Oliviero Campana

Depositato in Cancelleria
Roma, lì 21 DIC 2017

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
ORNELLA TESEO